

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 25 marzo 2021

D.g.r. 22 marzo 2021 - n. XI/4450
Deferimazione degli importi, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'erogazione, mediante accesso al fondo appositamente istituito, del beneficio economico riconosciuto a titolo di indennizzo nei casi di inabilità temporanea assoluta derivante da danni fisici o lesioni subiti dagli operatori di polizia locale, vittime di un reato nello svolgimento del servizio (l.r. 6/2015, art. 20 bis, comma 1 bis)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana» e, in particolare, l'art. 20 bis, aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 6 agosto 2019, n. 15, che ha istituito un Fondo per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo:

- in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio (comma 1);
- in favore degli stessi operatori, vittime di un reato nello svolgimento del servizio, nei casi di inabilità temporanea assoluta derivanti dai danni fisici o dalle lesioni subiti (comma 1 bis, aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26);

Richiamata la d.g.r. 26 novembre 2019, n. 2532, che, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, ha determinato, con specifico riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, gli importi del beneficio economico in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari, riconosciuto a titolo di indennizzo nei casi di decesso o danni permanenti subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio, nonché delle percentuali di invalidità riconosciute, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'erogazione del beneficio e delle procedure per la gestione operativa del fondo appositamente istituito;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, anche alla determinazione:

- degli importi del beneficio economico da erogare, mediante il fondo di cui al comma 1, nei casi di inabilità temporanea assoluta, tenuto conto del periodo di inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'operatore di polizia locale;
- delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'erogazione del suddetto beneficio economico;
- delle procedure per la gestione operativa del fondo appositamente istituito;

Richiamato il Piano Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e, in particolare, relativamente all'Area Territoriale, Missione «Ordine pubblico e sicurezza», Programma «Polizia locale e amministrativa», il Risultato Atteso 253.Ter3.2 «Controllo del territorio anche grazie all'installazione di videocamere, potenziamento degli strumenti e realizzazione di iniziative in materia di sicurezza urbana in raccordo con i Comuni»;

Visto il documento predisposto dalla competente Direzione Generale, recante, in particolare:

- la descrizione dei beneficiari della misura prevista dall'art. 20 bis, comma 1 bis, della l.r. n. 6/2015;
- la quantificazione del beneficio economico da erogare agli aventi diritto, mediante l'accesso al Fondo di cui al comma 1 dell'art. 20 bis, attraverso il riconoscimento di una diaria per il periodo di accertata inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa, derivata dai danni fisici o dalle lesioni subiti dall'operatore, vittima di un reato nello svolgimento del servizio;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse;
- i casi di decadenza dal beneficio economico;
- la previsione della cumulabilità degli importi erogati mediante l'accesso al fondo regionale con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni;
- le procedure per la gestione del Fondo;
- le modalità di trattamento dei dati personali;

Vagliati e assunti come propri i contenuti del suddetto documento per l'attuazione del comma 4 dell'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, con riferimento ai casi di inabilità temporanea assoluta, derivante da danni fisici o lesioni subiti degli operatori di polizia locale, vittime di un reato nello svolgimento del servizio;

Preso atto che, per le finalità della misura prevista al comma 1 bis dell'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, la l.r. n. 26/2020 (Legge di stabilità 2021-2023), all'art. 5, ha autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, lo stanziamento di € 100.000,00, che trova copertura al capitolo 13881 «Fondo per gli oneri di assistenza per gli operatori di polizia locale e loro familiari», mentre, per gli anni 2022 e 2023, le risorse del «Fondo per gli oneri di assistenza per gli operatori di polizia locale e loro familiari», di cui all'art. 20 bis della l.r. 6/2015, stanziate sul medesimo capitolo 13881, sono quantificate in € 300.000,00 per ciascuno dei bilanci 2022 e 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di approvare l'allegato Documento recante: «*Determinazione degli importi, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'erogazione, mediante accesso al fondo appositamente istituito, del beneficio economico riconosciuto a titolo di indennizzo nei casi di inabilità temporanea assoluta derivante da danni fisici o lesioni subiti dagli operatori di polizia locale, vittime di un reato nello svolgimento del servizio (l.r. 6/2015, art. 20 bis, comma 1 bis)*», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che, per le finalità della misura prevista al comma 1 bis dell'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, la l.r. n. 26/2020 (Legge di stabilità 2021-2023), all'art. 5, ha autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, lo stanziamento di € 100.000,00, che trova copertura al capitolo 13881 «Fondo per gli oneri di assistenza per gli operatori di polizia locale e loro familiari», mentre, per gli anni 2022 e 2023, le risorse del «Fondo per gli oneri di assistenza per gli operatori di polizia locale e loro familiari», di cui all'art. 20 bis della l.r. 6/2015, stanziate sul medesimo capitolo 13881, sono quantificate in € 300.000,00 per ciascuno dei bilanci 2022 e 2023;

3. di dare atto che la competente Direzione Generale provvederà alla gestione delle attività conseguenti alle determinazioni di cui al presente atto, nonché alla definizione della modulistica per la presentazione della domanda di accesso al fondo regionale, per le finalità di cui all'art. 20 bis, comma 1 bis, della l.r. n. 6/2015;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Regionale di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione della stessa presso i soggetti interessati;

5. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

Allegato**DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI, DELLE MODALITÀ, DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE, MEDIANTE ACCESSO AL FONDO APPOSITAMENTE ISTITUITO, DEL BENEFICIO ECONOMICO RICONOSCIUTO A TITOLO DI INDENNIZZO NEI CASI DI INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA DERIVANTE DA DANNI FISICI O LESIONI SUBITI DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, VITTIME DI UN REATO NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (L.R. 6/2015, ART. 20 BIS, COMMA 1 BIS)****1. Oggetto e finalità**

1.1 In attuazione dell'articolo 20 bis della legge regionale primo aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), Regione, mediante il Fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 20 bis, riconosce, in forza del comma 1bis, un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di inabilità temporanea assoluta derivanti da danni fisici o lesioni subiti dall'operatore, vittima di un reato, nello svolgimento del proprio servizio.

2. Beneficiari del Fondo

2.1 Sono beneficiari del Fondo di cui al paragrafo 1. gli operatori di polizia locale che, nello svolgimento del proprio servizio, siano stati vittima di un reato, causa diretta di danni fisici o lesioni che abbiano comportato l'inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa.

3. Importi del beneficio economico

3.1 Il beneficio economico, da erogare-mediante il Fondo appositamente istituito, è previsto nella misura di € 20,00 (euro venti) giornaliere, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui viene accertata l'inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa, fino all'ultimo giorno di inabilità lavorativa, cioè il giorno antecedente la data di guarigione clinicamente attestata, che permette il ritorno al lavoro. Ai fini della quantificazione dell'importo del beneficio economico, sono conteggiati anche i giorni festivi.

3.2 Il beneficio economico di cui al precedente punto 3.1 è cumulabile con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni o da fondi assicurativi privatamente attivati.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo

4.1 I soggetti beneficiari, come indicati al paragrafo 2., presentano alla competente struttura regionale domanda di accesso al contributo economico di cui al paragrafo 1. entro un anno dalla data di guarigione clinicamente attestata, che permette il ritorno al lavoro. Per gli eventi occorsi precedentemente alla data di pubblicazione della Delibera di approvazione del presente Documento e, comunque, a far data dal 1 gennaio 2020, come indicato al punto 7.1, il termine di un anno decorre dalla suddetta data di pubblicazione.

4.2 Alla domanda di accesso al contributo economico deve essere allegato il referto medico a suo tempo redatto, unitamente alla relazione di servizio predisposta dal Comando o Servizio di polizia locale da cui dipendeva l'operatore al momento del fatto. In caso di referto medico con una prognosi di inabilità temporanea assoluta non superiore ai 20 giorni, l'istante dovrà dichiarare di aver provveduto a presentare querela per il reato di cui ritiene di essere persona offesa. In assenza di querela, la domanda non è ammissibile.

4.3 La modalità di presentazione della domanda, la relativa modulistica e la documentazione da allegare sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

5. Istruttoria delle domande, rettifiche e integrazioni, provvedimento finale

- 5.1 Ove, nel corso dell'attività istruttoria, la domanda risulti incompleta o irregolare, la competente struttura regionale ne dà comunicazione al soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. d), della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
- 5.2. Il soggetto richiedente può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche ed integrazioni.
- 5.3. La competente struttura regionale conclude l'istruttoria di ciascuna domanda ed adotta il provvedimento finale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa al protocollo regionale con contestuale comunicazione degli esiti al soggetto richiedente.
- 5.4. Nel caso di cui ai punti 5.1. e 5.2., i termini per l'adozione del provvedimento finale iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle rettifiche ed integrazioni o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine per l'invio delle medesime.

6. Decadenza dal beneficio economico

- 6.1 Ferme restando le responsabilità penali, la competente struttura regionale dispone la decadenza dal beneficio economico concesso, con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate, in caso di verifica della non veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione presentata.

7. Operatività del contributo in favore degli operatori di polizia locale e procedure per la gestione dello stesso

- 7.1 La presente misura, attuativa dell'art. 20 bis, comma 1 bis, della l.r. n. 6/2015, opera per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, come modificato dall'art. 5 della l.r. n. 26/2020.
- 7.2 La copertura degli importi del beneficio economico, come indicati al paragrafo 3., è a carico del Fondo istituito dal comma 1 dell'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015.
- 7.3 Le risorse del Fondo, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate nei paragrafi precedenti, sono allocate ai pertinenti capitoli di bilancio.
- 7.4 L'entità del Fondo è determinata annualmente con legge di approvazione del bilancio e, per eventuali necessità eccedenti l'importo stabilito, si fa fronte con prelievo dal fondo spese impreviste.

8. Trattamento dei dati personali

Il "GDPR 2016/679", in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha, per obiettivo, quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento dei dati personali: i dati personali raccolti (dati anagrafici nome cognome, residenza ed eventuali dati sensibili e giudiziari) saranno trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di cui alla l.r. n. 16/2015.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Titolare del trattamento: titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile del trattamento: responsabile interno del trattamento è il Direttore Generale *pro tempore* della Direzione competente.

Diritti dell'interessato: in relazione al presente trattamento, l'interessato potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i propri diritti, così come previsto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.